

**CONVENZIONE QUADRO**  
**PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E/O DI**  
**SUPPORTO ALLA DIDATTICA**

**Tra**

l'Ente **Club Alpino Italiano**, con sede legale a Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dal Presidente generale Prof. Annibale Salsa (d'ora innanzi denominato "CAI")

**E**

L'**Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"**, con sede in Urbino, via Saffi, 2, C.F. n. 82002850418, P.I. 00448830414, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Pivato, (d'ora innanzi denominata "Università")

**VISTA**

- la deliberazione della Facoltà di Scienze e Tecnologie n. 9/38 del 16 ottobre 2009, di approvazione della Convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica tra Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e il Club Alpino Italiano (di seguito per brevità "convenzione");
- la deliberazione n. 40 del 24 ottobre 2009 del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI di approvazione della presente convenzione.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

*Articolo 1 – Finalità della convenzione*

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- cicli di seminari e corsi formazione,

- stages aziendali,
- collaborazioni su ricerche scientifiche.

### **Articolo 2 – Oggetto della collaborazione**

- 1) La collaborazione, potrà riguardare:
  - A) attività di collaborazione scientifica;
  - B) attività di supporto alla didattica;
  - C) attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.

#### **A) – Collaborazione scientifica.**

L'università e il CAI favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di collaborazione scientifica dovranno essere conformi ai regolamenti vigenti dell'Università.

#### **B) – Supporto alla didattica.**

Il CAI dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università, secondo le modalità previste successivamente, il supporto per attività formative dell'università nelle forme seguenti:

- 1) collaborazione di tecnici specializzati, dirigenti e ricercatori qualificati,

individuati dagli organi competenti dell'università, come professori a contratto (nel rispetto dei Regolamenti universitari vigenti in materia) per lo svolgimento di attività formative complementari ed integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;

2) possibilità di accesso, per studenti, Docenti e Ricercatori dell'università, alle strutture del CAI quali la Biblioteca Nazionale di Torino, Capanna Osservatorio Regina Margherita al Monterosa, Centro di formazione Bruno Crepaz al Passo Pordoi, Rifugio Quintino Sella al Monviso, d'intesa e con il consenso dei gestori cui tali strutture sono state affidate, e ulteriori spazi del Cai, che verranno indicati dal contraente stesso.

Tali attività didattiche riguarderanno in particolare:

- 1) lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati;
- 2) lo svolgimento di esercitazioni;
- 3) l'organizzazione di visite, stages didattici indirizzati agli studenti, anche nel rispetto delle norme previste dalla Convenzione di Tirocinio;
- 4) l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

**C) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.**

L'Università ed il CAI potranno stipulare accordi specifici previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- 2) attività di formazione svolte dall'Università per conto del CAI;
- 3) attività di ricerca affidate dal CAI all'Università.

Per quanto non indicato dalla presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di ricerca, di consulenza e di formazione dovranno essere conformi ai

regolamenti vigenti dell'Università.

### ***Articolo 3 – Impegno di reciprocità***

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e il CAI si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

### ***Articolo 4 – Referenti della convenzione***

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Mauro De Donatis.

Il CAI indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Presidente generale CAI o suo delegato.

### ***Articolo 5 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche***

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per l'università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

### ***Articolo 6 – Copertura assicurativa***

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Contraente per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.

Il CAI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### ***Articolo 7 – Durata della convenzione e facoltà di recesso***

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula senza rinnovo.

Alla scadenza della convenzione l'Università e il CAI redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri nel caso in cui le parti, alla scadenza della presente convenzione quadro, intendessero stipulare una nuova convenzione .

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi prima della scadenza di ciascun anno; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### ***Articolo 8 – Trattamento dei dati personali***

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli



adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

#### *Articolo 9 – Controversie*

Per qualsiasi controversia, le parti esperiranno in via preliminare un tentativo di definizione bonaria. Qualora non si raggiungesse un accordo bonario tra le parti, sarà competente il Foro di Urbino.

#### *Articolo 10 – Registrazione e spese*

Il Presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. Le eventuali spese di registrazione e di bollo saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Urbino, 29 NOV 2009

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

PER IL CLUB ALPINO ITALIANO

URBINO "Carlo Bo"

IL RETTORE

Prof. Stefano Bivato



IL PRESIDENTE GENERALE

Prof. Annibale Salsa

The image shows the handwritten signature of Prof. Annibale Salsa in black ink.